

Commenti alla bozza DM FER

19 settembre 2018

CONSIDERAZIONI GENERALI

ANIE ritiene positiva la definizione di un Decreto per la promozione delle fonti rinnovabili elettriche nel periodo 2018-2021, primo passo per il raggiungimento degli ambiziosi obiettivi al 2030.

Si accoglie favorevolmente la disposizione che prevede una pianificazione dei contingenti articolata nel triennio 2019 – 2021. Sarebbe auspicabile avere un orizzonte temporale più ampio per permettere agli operatori il perfezionamento degli investimenti. Si condivide, altresì, la necessità di attribuire le tariffe incentivanti attraverso il meccanismo basato su “contratti per differenza a due vie” e l’approccio della neutralità tecnologica. Secondo tale principio si devono considerare congiuntamente le tecnologie che presentano costi di investimento e costi operativi affini e, solo qualora si riscontrassero divergenze sostanziali, evidenziato dal caso degli impianti di piccola taglia, prevedere uno sviluppo differenziato. Si tenga altresì in considerazione il valore della diversificazione del mix di generazione rinnovabile in ragione della diversa stagionalità a cui è soggetta la risorsa rinnovabile in modo tale da garantire nell’arco dell’anno solare una maggiore continuità di produzione rinnovabile. Si accoglie con entusiasmo la misura che abbina la bonifica da amianto con l’installazione di impianti fotovoltaici, istanza fortemente portata avanti dalla nostra associazione alle istituzioni. Infine si apprezza molto l’introduzione della decurtazione della tariffa spettante nel caso di impianti eolici a registro realizzati con componenti rigenerate; solitamente più che di rigenerazione si tratta di riutilizzo, in quanto per rigenerazione si dovrebbe intendere il ripristino, garantito da prove, delle condizioni originarie del componente e non il semplice riutilizzo di un componente ancora funzionante.

Tuttavia alcuni elementi della bozza di Decreto meritano delle riflessioni con l’auspicio che vengano prese in considerazione. In particolare si ritiene fondamentale che:

- **si costituiscano contingenti di registro distinti per ogni singola tecnologia dato che gli LCOE delle diverse tecnologie sono molto differenti, in particolare quelli del Gruppo A; in alternativa potrebbe essere considerata la possibilità di prevedere alcuni contingenti minimi di salvaguardia per tecnologia all’interno del gruppo, fatto salvo che si chiarisca se si voglia far competere l’eolico ed il fotovoltaico con o senza autoconsumo**
- **si ripristini la formulazione dell’art. 3 comma 5 lettera c) della vecchia bozza di Decreto per sfruttare il potenziale idroelettrico nel rispetto delle Linee guida per le valutazioni ambientali e per l’aggiornamento dei metodi di determinazione del deflusso minimo vitale e la formulazione dell’art. 9 comma 2 lettera b) sublettera i) e dell’art. 14 comma 4 lettera c) sublettera v); parallelamente si incrementi il contingente a registro del Gruppo B di 175 MW**
- **si incrementino le tariffe incentivanti per:**
 - **tutti gli scaglioni di potenza degli impianti a registro del comparto eolico onshore del 20%**
 - **tutti gli scaglioni di potenza degli impianti a registro e ad asta del comparto idroelettrico del 30%**
- **si auspica il divieto di utilizzo di componenti rigenerate per garantire un parco di generazione moderno, alla stregua del fotovoltaico; in alternativa, onde limitare il riuso**

dei componenti, si ritiene opportuno innalzare la decurtazione almeno dal 10% al 50%, in modo da spingere il riutilizzo delle tecnologie verso la market parity

COMMENTI PUNTUALI

Si propone di inserire all'art. 2 la definizione di impianti idroelettrici con o senza modulazione:

- a) Gli impianti idroelettrici possono essere senza modulazione, del tipo ad acqua fluente, con o senza derivazione d'acqua, ovvero con modulazione, del tipo a bacino o a serbatoio secondo la terminologia EURELECTRIC (già UNIPEDe)
- b) Ai fini del presente decreto sono classificati impianti idroelettrici con modulazione gli impianti idroelettrici per i quali il concessionario dispone della autonoma possibilità di utilizzo della risorsa oggetto della concessione e della piena autonomia di modulazione del volume d'acqua utile ai fini della produzione di energia elettrica, tenuto conto di quanto stabilito dall'Autorità Concedente nella concessione di derivazione d'acqua, ovvero nell'annesso disciplinare di concessione
- c) Le lettere a) e b) si applicano al Decreto Ministeriale 23.6.2016

Si propone di modificare l'art. 3 commi 1 e 2 e la tabella 1.1 dell'Allegato 1 riportandolo alla vecchia formulazione. Nell'art. 3 comma 1 alle lettere a), b) e c) andrebbe sostituito il testo "...inferiore a 1 MW" con "...inferiore o uguale a 1 MW". Nell'art. 3 comma 2 occorre sostituire "...di potenza uguale o superiore" con "...di potenza superiore". Parallelamente andrebbe modificata la tabella 1.1 dell'Allegato 1 sostituendo per tutte le tecnologie lo scaglione di potenza da " $100 < P < 1.000$ " a " $100 < P \leq 1.000$ ".

Si propone di modificare l'art. 3 comma 11 per gli aggregati in asta togliendo il limite dei 500 kW per singolo impianto e portandolo a 1 MW, alla stregua di quanto disciplinato nelle aggregazioni dei registri

Fra i criteri di priorità per l'accesso ai meccanismi incentivanti di cui alla lettera a) del comma 2 dell'art. 9 e alla lettera b) del comma 4 dell'art. 14 della bozza di Decreto, si ritiene opportuno integrare quanto già previsto in relazione ai siti contaminati con le aree industriali e del demanio, come ad es. le caserme, dismesse, o parzialmente dismesse, al fine di contenere l'uso di suolo non antropizzato.

Si chiede di rivalutare le specifiche dell'art. 9 comma 2 lettera d); le colonnine di ricarica potrebbero essere facilmente abbinate al fotovoltaico, ma più difficilmente ad altre tecnologie. Pertanto, pur comprendendo la necessità di promuoverne la diffusione sul territorio nazionale, si ritiene elevata la percentuale di copertura della potenza dell'impianto soprattutto per impianti FER di potenza sopra i 500 kW. Ad es. per un impianto da 1.000 kW occorrerebbero 300 kW di ricarica elettrica, cioè ricariche di tipo fast charge che verrebbero installate in aree rurali e poco frequentate soprattutto se abbinate a tecnologie diverse dal FV. Inoltre tali colonnine sarebbero difficilmente raggiungibili e quindi esercibili per offrire un eventuale servizio alla collettività. Sarebbe probabilmente più opportuna una pianificazione delle colonnine da parte degli esercenti il servizio di ricarica elettrica. Pertanto si auspica quantomeno una riparametrazione della percentuale distinguendo per le diverse fasce di potenza.

Si propone di introdurre all'art. 9 un nuovo comma 8 per richiedere anche nell'ambito dei registri una fidejussione pari al 2% del valore di investimento, allo scopo di ridurre le percentuali di non realizzazione dei progetti ammessi in graduatoria.

Prevedere agli artt. 9 e 14 un comma che consenta nei casi di non saturazione dei singoli contingenti la possibilità di trasferire la capacità residua da un gruppo ad un altro e dal registro all'asta e viceversa, mantenendo comunque il vincolo della tariffa inferiore a quella dell'ultimo impianto assegnatario del contingente non completamente utilizzato

Si propone di inserire un nuovo articolo per l'incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti a fonte rinnovabile non programmabile abbinati a sistemi di accumulo:

1. È istituito un contingente di potenza pari a 300 MW per impianti fotovoltaici ed eolici abbinati a sistemi di accumulo da assegnare attraverso procedure d'asta neutrali tecnologicamente secondo il seguente calendario:

Nr. Procedura	Data di apertura del bando	MW impianti FER
1	31 Maggio 2020	100
2	31 Agosto 2020	100
3	31 gennaio 2021	100

2. La partecipazione all'asta è ammessa per gli impianti il cui sistema di accumulo:
 - a) insista sul medesimo punto di connessione alla rete;
 - b) sia in grado di accumulare un quantitativo di energia elettrica almeno pari al 20% della produzione media giornaliera stimata per l'impianto rinnovabile.Il GSE pubblica entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto la produzione media giornaliera stimata per singola tecnologia e per area geografica.
3. A parità di riduzione offerta, ivi inclusa quella di cui all'articolo 13, comma 3, si applicano i seguenti ulteriori criteri, in ordine di priorità:
 - a) possesso di un rating di legalità, di cui all'articolo 5-ter del decreto-legge n. 1 del 2012, convertito dalla legge n. 27 del 2012, pari ad almeno due "stellette";
 - b) impianti realizzati su discariche esaurite, cave e miniere esaurite, aree di pertinenza di discariche o di siti contaminati e di coperture in amianto;
 - c) anteriorità della data di completamento della domanda di partecipazione alla procedura.
4. La tariffa base è quella dell'Allegato 1. All'energia elettrica rinnovabile ciclata dal sistema di accumulo viene applicata una maggiorazione pari al 50% della tariffa spettante.
5. Con riferimento al comma 4 la maggiorazione è applicata al massimo ad una quota pari al 40% della produzione media annua dell'impianto.
6. Sono ammessi all'incentivazione gli impianti rientranti nelle graduatorie, nel limite dello specifico contingente di potenza. Nel caso in cui la disponibilità del contingente per l'ultimo impianto ammissibile sia minore dell'intera potenza dell'impianto, il soggetto può richiedere l'accesso agli incentivi limitatamente alla quota parte di potenza rientrante nel contingente, ferma restando la possibilità di partecipare a successive procedure per la quota di potenza non rientrante nel contingente.
7. Le graduatorie pubblicate non sono soggette a scorrimento.
8. Il trasferimento a terzi di un impianto aggiudicatario della procedura d'asta prima della sua entrata in esercizio e della stipula del contratto di diritto privato con il GSE ai sensi dell'articolo 24, comma 2, lettera d), del decreto legislativo n. 28 del 2011, comporta la riduzione del 50% della tariffa spettante.

In ragione di alcune delle suddette proposte di integrazione si ripropone la tabella 1.1 dell'Allegato 1 come sotto riportato:

Fonte rinnovabile	Tipologia	Potenza	Vita Utile degli impianti	Tariffa
		kW	anni	€/MWh
Eolica	On-shore	$1 < P \leq 100$	20	140 168
		$100 < P \leq 1000$	20	90 108
		$P > 1000$	20	70
Idraulica	ad acqua fluente (compresi gli impianti in acquedotto)	$1 < P \leq 400$	20	140 182
		$400 < P \leq 1000$	25	140 143
		$P > 1000$	30	80 104
	a bacino o a serbatoio	$1 < P \leq 1000$	25	90 117
		$P > 1000$	30	70 91
Geotermia	Impianti con caratteristiche diverse da quelle di cui all'articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo 22/2010	$1 < P \leq 100$	20	120
		$100 < P \leq 1000$	25	120
		$P > 1000$	25	80
Gas di discarica		$1 < P \leq 100$	20	90
		$100 < P \leq 1000$	20	90
		$P > 1000$	20	80
Gas residuati dai processi di depurazione		$1 < P \leq 100$	20	110
		$100 < P \leq 1000$	20	100
		$P > 1000$	20	80
Solare fotovoltaico		$20 < P \leq 100$	20	110
		$100 < P \leq 1000$	20	90
		$P > 1000$	20	70